

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI VITTORIO

INDICE

	Pag.
Schemi di provvedimenti legislativi: Norme per l'assunzione dei reduci nei pubblici impieghi e lo svolgimento dei concorsi (N. 121) - Norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni (N. 143) (Discussione)	327
PRESIDENTE - BOZZI, Relatore per la Commissione Affari politici ed amministrativi - SCHIAVELLO, Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale - GASPAROTTO, Ministro per l'assistenza post-bellica - ARTOM - MANES CARLO - DELLA TORRE - GIANNITELLI - SANTORO - TAMAGNINI - GRANDI - ROSATI - MATTARELLA - MINIO - FANCELLO - SIMONINI - CINGOLANI GUIDI ANGELA - MANFREDINI - ZANGAN - RAPELLI - GUINDANI.	
<hr/>	
La seduta comincia alle 10.30.	
(Interviene alla seduta il Ministro per l'assistenza post-bellica, Gasparotto).	

Discussione degli schemi di provvedimenti legislativi: Norme per l'assunzione dei reduci nei pubblici impieghi e lo svolgimento dei concorsi. (N. 121) - Norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni. (N. 143).

PRESIDENTE avverte che, data l'affinità della materia dei due provvedimenti all'ordine del giorno, essi saranno abbinati nella discussione

Comunica alle Commissioni che dal Ministero dell'assistenza post-bellica è stata trasmessa una lettera nella quale i reduci napoletani fanno presente che la disposizione contenuta nell'articolo 8 annulla e rende vano tutto il provvedimento in esame, in quanto presso le pubbliche Amministrazioni, in seguito alle pressioni già fatte dai reduci, è stata assunta una percentuale superiore al 5 per cento. I reduci chiedono quindi che tale percentuale del 5 per cento sia stabilita sulla base del personale di ruolo e non di ruolo comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1945, e che in ogni caso i reduci assunti anteriormente alla entrata in vigore

del decreto o, quanto meno, anteriormente al 31 dicembre 1945, non siano computati agli effetti della percentuale e non siano computati nemmeno i reduci da riassumere a norma dell'articolo 6.

Comunica, inoltre, che è pervenuta una istanza alla Presidenza della Consulta nazionale nella quale taluni avventizi di terza categoria presso l'Ufficio tecnico erariale di Salerno, facendo presente il servizio prestato per oltre 10 anni e le loro disagiate condizioni di ammortati con prole, chiedono che nell'effettuare i licenziamenti sia tenuta in considerazione la loro particolare situazione.

BOZZI, *Relatore per la Commissione Affari politici ed amministrativi*, nel riferire sul primo provvedimento, ricorda che nella legge 6 gennaio 1942, n. 27, era stabilito che la metà dei posti che risultassero disponibili alla data di pubblicazione del decreto e di quelli che si sarebbero resi vacanti fino alla fine della guerra, dovevano essere riservati a coloro che si trovavano sotto le armi o che non avevano avuto la possibilità, per ragioni belliche, di partecipare ai concorsi. Il provvedimento odierno estende tale facilitazione ai reduci, per i quali è richiesto che i detti requisiti debbano sussistere soltanto al momento del concorso riservato, mentre nel decreto precedente dovevano esserne in possesso sia al momento del concorso originario che a quello del concorso riservato.

Osserva che all'articolo 2 la disposizione per la quale la metà dei posti accantonati in ciascun ruolo può essere conferita anche prima della fissazione della data di cessazione dello stato di guerra dovrà essere modificata in quanto è nel frattempo sopravvenuto il decreto che fissa la suddetta data di cessazione, sarà tuttavia necessario tener presenti i prigionieri non ancora rientrati in Patria, stabilendo il principio che i concorsi riservati saranno espletati gradualmente.

Passando ad esaminare i successivi articoli, che a suo avviso rispondono alle finalità che il provvedimento si propone, rileva all'articolo 7 che il limite di tempo fissato al 31 dicembre 1945 per la disponibilità dei posti nei gradi iniziali delle carriere d'ordine da conferire mediante concorsi per titoli, dovrà essere probabilmente prorogato, dato il ritardo nella pubblicazione del decreto.

Sull'articolo 8 osserva che il licenziamento del personale non di ruolo, che può avvenire anche prima della scadenza del contratto, risponde ad una giustificazione di carattere etico-sociale, in quanto non si farà luogo a licenziamenti se non nei confronti di quegli

individui che non traggono prevalentemente dall'impiego i mezzi indispensabili per il sostentamento proprio o della famiglia. Osserva tuttavia che la disposizione potrebbe costituire uno scompaginamento della pubblica amministrazione, in quanto è difficile valutare fino a che punto i mezzi di sussistenza siano indispensabili ad una persona.

All'articolo 10 rileva, infine, che vi è una riserva per quanto riguarda il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il quale saranno emanate norme particolari.

SCHIAVELLO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, osserva che il secondo provvedimento all'ordine del giorno costituisce una specie di regolamento per l'applicazione dell'articolo 8 del primo decreto. In esso si prevede infatti la nomina presso ciascuna amministrazione di una Commissione avente il compito di formulare le proposte di licenziamento del personale non di ruolo. A suo avviso, i membri di ciascuna Commissione, meno il presidente, dovrebbero essere designati dalle organizzazioni sindacali interessate e non dal Ministro in quanto, dato il compito particolarmente delicato, i membri stessi devono riscuotere la più ampia fiducia delle masse impiegate ed operarie. Lo stesso sistema dovrebbe essere applicato anche nelle amministrazioni locali.

Propone, infine, che all'articolo 5, fra le categorie di persone che possono essere riassunte in servizio, siano inclusi coloro che per ragioni di carattere razziale hanno dovuto fuggire abbandonando il loro posto.

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, dichiara che scopo principale dei due provvedimenti è quello di riassorbire gradualmente i reduci nelle pubbliche amministrazioni. Naturalmente dovendosi evitare l'affollamento dei ruoli con personale esuberante e non potendosi eliminare il personale di ruolo per cui vige uno stato giuridico, si deve far leva su quello non di ruolo, dando facoltà alle singole Amministrazioni di licenziare, mediante apposite Commissioni, gli avventizi che non siano sostegno di famiglia e che abbiano altre persone che possano sopprimere ai loro bisogni.

Sulla proposta del relatore Schiavello, che i membri delle Commissioni siano designati dalle organizzazioni sindacali, dichiara di non aver nulla in contrario, facendo tuttavia presente che a ciò si oppongono il Ministro del tesoro e vari altri membri del Consiglio dei Ministri, data la normale tendenza dei singoli Ministeri di avere la maggioranza nelle

Commissioni, per impedire che possano prevalere elementi estranei e non direttamente responsabili delle Amministrazioni statali. Per questo motivo, il rappresentante dei reduci di guerra, di cui al penultimo comma dell'articolo 1, è chiamato a partecipare alle sedute della Commissione solamente in veste consultiva. Per fare passare tale disposizione, da lui stesso proposta in accoglimento ad un voto espresso dai reduci napoletani, ha dovuto appunto ripiegare sulla veste consultiva di questo rappresentante.

ARTOM, pur dichiarandosi favorevole al concetto informatore dei provvedimenti in esame, lamenta che all'articolo 1 del primo di essi si sia seguito l'abusato sistema di far richiamo a un precedente decreto, e sostiene la necessità che ogni provvedimento legislativo abbia la propria autonomia e sia comprensibile per tutti gli interessati. Raccomanda quindi al Ministro di tener presente tale esigenza in sede di redazione del testo definitivo.

Rileva, inoltre, che mentre per il decreto 6 gennaio 1942, n. 27, il beneficio era concesso a tutti coloro che per ragioni di servizio militare si erano trovati nell'impossibilità di partecipare ai concorsi, nel provvedimento in discussione si parla solamente di combattenti, senza definire nemmeno che cosa si intenda con tale qualifica. A suo avviso è necessaria una definizione che consenta la più larga estensione, in quanto anche tutti coloro che, essendo stati richiamati alle armi, non hanno potuto prender parte a concorsi, pur non avendo partecipato ad azioni belliche, dovrebbero essere compresi nei benefici del provvedimento.

Ritiene inoltre che la disposizione dell'articolo 3, per la quale sono esclusi dall'ammissione a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo coloro che abbiano partecipato ad un concorso riservato senza tuttavia riportarvi l'idoneità, dovrebbe essere chiarita nel senso che l'esclusione in un primo concorso riservato non toglie la possibilità al reduce di partecipare, contemporaneamente o successivamente, ad un concorso non riservato.

BOZZI, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, sull'ultima osservazione del Consultore Artom, ritiene che tale possibilità sia implicita, in quanto, dicendosi nell'articolo « non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati », non solo non si esclude, ma anzi si ammette la facoltà di partecipare ad altri concorsi.

ARTOM è d'avviso che un chiarimento sarebbe tuttavia necessario.

Dichiara infine di dover richiamare l'attenzione del Ministro Gasparotto sulla disposizione del secondo provvedimento, riguardante il licenziamento dei dipendenti non di ruolo che seguirono il Governo repubblicano o che ne furono assunti; la norma ha carattere assoluto e non prevede alcuna esclusione, mentre sarebbe bene tener presente il caso di quelli che furono costretti a trasferirsi.

PRESIDENTE osserva che adottando un tale criterio, tutti potrebbero asserire di essere stati costretti a seguire il sedicente Governo repubblicano.

ARTOM ritiene che la norma dovrebbe almeno essere attenuata ammettendo la possibilità di esaminare casi singoli.

Quale ebreo, infine, ringrazia il Consultore Schiavello per la sua proposta di aggiungere all'articolo 5 i perseguitati per ragioni razziali; desidererebbe però che il beneficio fosse esteso anche a coloro che furono licenziati per motivi politici posteriormente al 1938.

MANES CARLO, per ragioni di giustizia e per colmare una lacuna, propone che all'articolo 1 del primo provvedimento sia aggiunto il seguente comma:

« I combattenti, reduci e partigiani combattenti, che siano stati dichiarati idonei negli ultimi concorsi banditi dagli enti pubblici, hanno il diritto di essere assunti e devono essere assunti con precedenza nei posti resisi vacanti dopo i concorsi in cui conseguirono la dichiarazione di idoneità ».

DELLA TORRE ritiene che usare una assoluta indiscriminazione nei confronti del personale non di ruolo, significa creare situazioni forse più gravi di quella che si vorrebbe sanare con gli odierni provvedimenti.

Ricorda che il personale richiamato è stato sostituito durante la guerra da un personale vario, composto per una modesta parte di avventizi e per il rimanente di diurnisti, giornalieri, ed anche mobilitati civili, che invece di essere allontanati a mano a mano che rientravano in servizio gli impiegarono di ruolo, sono rimasti in soprannumero. Si tratta oggi di assumere i reduci in luogo di coloro che avevano provvisoriamente sostituiti i richiamati alle armi. Ritiene che, nell'allontanamento di questo personale, si dovrebbe seguire una certa progressione nei licenziamenti in relazione alle categorie suesposte e alla anzianità di ser-

vizio, in modo da arrivare agli avventizi veri e propri, alcuni dei quali hanno anche 10 e 15 anni di servizio, solamente quando non si sia potuta raggiungere altrimenti la percentuale dei posti da assegnare ai reduci.

Conclude ricordando che in alcune Amministrazioni, come in quella delle poste e telegrafi, la categoria degli avventizi è molto più numerosa del personale di ruolo ed il semplice annunzio di queste norme ha già prodotto notevoli agitazioni.

GIANNITELLI, rallegrandosi che i provvedimenti all'ordine del giorno siano stati portati anche dinanzi alla Commissione del Lavoro e della Previdenza sociale, auspica che venga stabilita una competenza di carattere permanente, e non straordinaria e accessoria, del Ministro del lavoro per tutto quello che si riferisce al rapporto d'impiego nel senso stretto del termine.

Entrando nel merito dei provvedimenti, si dichiara contrario al concetto di dare come ricompensa ai reduci di guerra, oltre le distinzioni del valore, posti nelle Amministrazioni statali, ritenendo che in tal modo si venga a perpetuare all'infinito la coltivazione intensiva della predisposizione alla guerra, della quale dovrebbe essere invece dispersa nei secoli qualsiasi possibilità. Ricorda che il fascismo aveva già provveduto, prima della guerra d'Africa, a stabilire nei contratti collettivi l'obbligo del mantenimento dei posti per i richiamati alle armi. Perpetuare oggi tale principio vorrebbe dire creare una preferenza assoluta e perentoria per coloro che hanno servito il Paese con le armi e che tornano acquistando un diritto di precedenza assoluta rispetto agli altri cittadini. (*Commenti*).

SANTORO e TAMAGNINI obiettano che non si tratta di una ricompensa, ma di un diritto dei reduci.

GIANNITELLI non accettando né il criterio della ricompensa né il criterio del diritto, si dichiara contrario in ogni caso ad una facilitazione che non viene pagata dallo Stato ma dagli impiegati non di ruolo, che sarebbero sacrificati per i reduci.

PRESIDENTE ritiene che le Commissioni riunite debbano dare la loro approvazione ai provvedimenti in esame, ispirati al principio che uomini sacrificati per parecchi anni, non per volontà propria ma per esigenze della società nazionale, trovino almeno una modestissima occupazione tornando in Patria e che tocchi a coloro che non sono stati sottoposti ai sacrifici della guerra di far posto ai fratelli che hanno combattuto. La società nazionale,

non essendo in condizioni di venire incontro ai bisogni di tutti, ha il dovere di non abbandonare questi suoi figli, anche se ciò comporti un sacrificio per gli altri.

Osserva tuttavia che nei licenziamenti, di cui all'articolo 8, bisognerà fare una discriminazione nel senso di escludere innanzitutto coloro che hanno preso parte sia alla guerra nazionale che a quella partigiana e di graduare i licenziamenti stessi in relazione alla anzianità di servizio.

Pur rendendo omaggio al Ministro Gasparotto, che ha creduto di limitare questo doloroso provvedimento a quei dipendenti statali che non traggono i loro cespiti essenziali dall'impiego, in considerazione della difficoltà degli accertamenti e delle conseguenti critiche, ritiene che le Commissioni dovrebbero essere composte in modo da dare la più assoluta garanzia di imparzialità. È di avviso, pertanto, che i due funzionari dell'Amministrazione facenti parte della Commissione debbano essere eletti dal personale interessato e convalidati dalle organizzazioni sindacali, per lasciare, tuttavia, al Ministro una possibilità di scelta, le organizzazioni, invece di due membri, ne dovrebbero designare quattro o cinque, tra i quali potrebbero essere scelti i due membri della Commissione.

GRANDI, in merito alle osservazioni fatte dal Consultore Giannitelli, desidera far presente che, pur essendo contrario alla guerra, non può accettare in alcun modo il concetto di non ammetterla nemmeno come difesa del Paese o dei principi della libertà e della democrazia.

SANTORO esprime la sua decisa protesta contro quanto ha detto il Consultore Giannitelli, sottolineando i doveri della società verso quei cittadini che sono stati allontanati dalle famiglie e dal lavoro per andare a morire o a soffrire nei campi di battaglia; ricorda che quando, alla fine dell'altra guerra, i reduci furono maltrattati e abbandonati a loro stessi, si lasciarono assoldare dal fascismo, che portò l'Italia alla rovina.

TAMAGNINI e ARTOM si associano a quanto è stato detto dal Consultore Santoro.

GIANNITELLI ritiene che non vi sia ragione di vedere nelle sue parole un'offesa ai reduci, ai combattenti e ai mutilati; l'interpretazione data va al di là delle sue intenzioni che erano del tutto diverse. Prega quindi le Commissioni di non prendere drammaticamente quella che era soltanto una osservazione di carattere generale.

ROSATI desidera fare osservare al Consultore Giannitelli che il suo errore è stato

di aver confusa la ricompensa con la reintegrazione di un diritto perduto da alcuni membri della società per essere andati in guerra.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale ed apre la discussione sugli articoli del primo provvedimento.

SANTORO ritiene che all'articolo 1 dovrebbero essere inclusi anche i combattenti della guerra d'Africa e dovrebbe essere più chiaramente specificato che vi sono compresi anche i mutilati della guerra 1940-43. Propone quindi che, oltre all'inclusione dei combattenti d'Africa, le parole « per la lotta di liberazione » siano sostituite con le altre « delle anzidette guerre ».

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, osserva che i combattenti della guerra d'Africa non possono più essere considerati come reduci, ai quali il provvedimento in esame esclusivamente si riferisce.

MATTARELLA, dichiarandosi contrario alla proposta del Consultore Santoro per quanto riguarda i combattenti d'Africa, ritiene che il diritto di partecipare ai concorsi riservati di cui all'articolo 1, dovrebbe essere esteso a tutti coloro che, pur non essendo stati combattenti, siano stati impossibilitati a partecipare ai concorsi, perché richiamati alle armi.

FANCELLO ritiene che debba essere determinata la qualifica di reduce, in quanto il decreto non riguarda una remunerazione per chi ha combattuto, ma una riparazione per chi non è in condizioni di trovar lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

SIMONINI propone la dizione « i chiamati ed i trattenuti alle armi ».

(*La Commissione approva*)

MINIO ritiene che nel provvedimento dovrebbero essere compresi anche gli ex condannati politici i quali, essendo rinchiusi nelle prigioni, non hanno potuto prendere parte ai concorsi. Propone quindi che sia aggiunta la dizione « e i condannati politici ».

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, avverte che è allo studio un provvedimento riguardante tutte le vittime della guerra, con il quale si provvederà a tutti coloro che non essendo reduci sono stati colpiti dagli eventi bellici. Il provvedimento si riferisce esclusivamente ai reduci e non è quindi il caso di inserirvi altre categorie. Dichiarata tuttavia di accettare come raccomandazione le segnalazioni fatte.

PRESIDENTE ricorda che all'articolo 1 è stato proposto dal Consultore Carlo Manes il seguente articolo aggiuntivo:

« I combattenti, reduci e partigiani combattenti, che siano stati dichiarati idonei negli ultimi concorsi banditi dagli enti pubblici, hanno il diritto di essere assunti e devono essere assunti con precedenza nei posti resisi vacanti dopo i concorsi in cui conseguirono la dichiarazione di idoneità ».

MATTARELLA osserva che la dichiarazione di idoneità non significa aver vinto il concorso

MANES CARLO ritiene che non si possa far ripetere il concorso a chi, dopo essere stato dichiarato idoneo, ritorna dopo vari anni di prigionia e di guerra

MATTARELLA, in considerazione che l'idoneità nei concorsi si raggiunge ottenendo una votazione sulle prove di esame di sette decimi, è d'opinione che non sia giusto che chi ha avuto una simile votazione abbia la precedenza assoluta su altri reduci i quali potrebbero essere più preparati e ottenere delle votazioni maggiori. Ritiene quindi che, essendo scopo della legge quello di porre i reduci in condizione di fare oggi quello che fu loro impedito ieri, tutti debbano essere messi sullo stesso piano.

MANES CARLO fa presente che chi ha ottenuto l'idoneità in un concorso può non aver ottenuto l'impiego soltanto perché una parte dei posti erano riservati ai richiamati. Ora, poiché successivamente, a sua volta, il concorrente è stato richiamato, è giusto che gli spetti di diritto uno di quei posti che erano stati riservati proprio per i richiamati

ARTOM, data la difficoltà di risolvere la questione, propone che il Consultore Manes trasformi la sua proposta di emendamento in raccomandazione.

CINGOLANI GUIDI ANGELA osserva che l'idoneità in un concorso dà diritto ad essere assunti soltanto quando si rientri nel numero dei posti disponibili. Si associa quindi alle osservazioni del Consultore Mattarella, ritenendo che innanzitutto si debba tener presente la necessità per l'Amministrazione di aver i migliori elementi.

SIMONINI si dichiara contrario all'emendamento Manes, ritenendo che in un provvedimento a favore dei reduci si debba escludere ogni diritto di priorità

FANCELLO è d'avviso che l'emendamento voglia risolvere incidentalmente la questione assai importante della situazione

dei reduci di fronte a tutti i concorsi, questione assai più vasta e complessa che dovrà essere affrontata in altra sede stabilendo dei criteri di carattere generale e particolare specialmente per i concorsi a carattere tecnico.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento del Consultore Carlo Manes

(Non è approvato).

Dichiara che la proposta di emendamento rimane come raccomandazione.

SANTORO insiste perché all'articolo 1 siano aggiunti i combattenti della guerra d'Africa e che le parole « per la lotta di liberazione » siano sostituite dalle altre « delle anzidette guerre ».

BOZZI e SCHIAVELLO, *Relatori*, si dichiarano contrari ad ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE fa presente che, allargando troppo il provvedimento, si finirebbe col mutarne il significato.

SANTORO dichiara di ritirare il primo emendamento proposto, ma di insistere sul secondo.

ARTOM è favorevole all'emendamento, in quanto, mantenendo l'attuale dizione, si verrebbero ad escludere i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-43.

BOZZI, *Relatore della Commissione Affari politici e amministrativi*, è d'avviso che nella dizione « combattenti della guerra 1940-1943 » siano già compresi anche i mutilati e gli invalidi della suddetta guerra.

MANFREDINI è dello stesso avviso. Gli sembra anche pleonastica la frase « i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione » in quanto anche essi sono *a fortiori* compresi nella espressione: « i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione ».

PRESIDENTE propone che le Commissioni accettino il secondo emendamento proposto dal Consultore Santoro come raccomandazione da trasmettere al Governo per una maggiore chiarezza della norma.

(La proposta è approvata)

ZANCAN fa presente che nel provvedimento non sono considerate le vedove dei combattenti della guerra 1940-43 e della lotta di liberazione, molte delle quali aspirano a riprendere il posto lasciato in seguito al matrimonio, trovandosi in condizioni disperate. Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, prevede anche per loro i medesimi benefici raccomanda che nel provvedimento in esame

sia ugualmente tenuta presente la situazione di tali vedove.

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, dichiara di accettare la segnalazione del Consultore Zancan come raccomandazione, facendo ancora una volta presente che il provvedimento riguarda esclusivamente i reduci.

GIANNITELLI vorrebbe che nel definire la qualifica di combattente fosse disposta l'esclusione da ogni beneficio per i militari che hanno prestato servizio da volontari, soprattutto nella guerra 1940-43.

PRESIDENTE comunica che il Consultore Schiavi ha proposto di aggiungere all'articolo 1 il seguente comma:

« Gli anni di servizio prestati sotto le armi valgono per l'anzianità ai fini di partecipare ai concorsi »

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, dichiara di accettare l'emendamento Schiavi come raccomandazione.

PRESIDENTE comunica che l'articolo 1, a parte le raccomandazioni accettate dal Ministro, verrebbe così formulato:

« Ai concorsi riservati, previsti dagli articoli 1 e 2 del Regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, oltre le persone ivi indicate, sono ammessi a partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste nei detti articoli, i chiamati e i trattenuti alle armi nella guerra 1940-43 e i combattenti della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani e combattenti ed i reduci dalla prigionia o deportazione ».

Mette ai voti l'articolo così formulato.

GIANNITELLI dichiara di astenersi dalla votazione.

(L'articolo è approvato — Si approvano anche senza discussione gli articoli da 2 a 7).

ARTOM propone che all'articolo 8, dopo le parole « al personale non di ruolo », siano aggiunte le altre: « che sia stato assunto in servizio dopo il 10 giugno 1940 », e ciò allo scopo che siano salvaguardati coloro che hanno un'anzianità maggiore rispetto a quelli che sono stati assunti durante la guerra come avventizi ed il cui servizio doveva cessare con la fine della guerra.

SCHIAVELLO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, ritiene che l'aggiunta dovrebbe essere apportata dopo le parole « Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 » e così formulata: « sempre che si tratti di persone non di ruolo, con prece-

denza su quelle assunte dopo il 10 giugno 1940 e che non traggano, ecc. ».

PRESIDENTE comunica che è stato presentato dal Consultore Della Torre un emendamento da aggiungersi al 1° comma, così formulato: « e osservando un graduale ordine nelle categorie non di ruolo ed all'anzianità di servizio ».

MATTARELLA propone che l'articolo 8 sia soppresso, in quanto il licenziamento del personale avventizio può avvenire quando e come lo Stato lo creda; l'Amministrazione deve essere arbitra nel disciplinare i licenziamenti degli avventizi a seconda del numero dei posti di ruolo che si vanno via via colmando con i concorsi.

PRESIDENTE ritiene che l'emendamento del Consultore Mattarella sia da prendere in considerazione, in quanto i licenziamenti dovrebbero essere indipendenti dalle ammissioni dei reduci. L'articolo 8 potrebbe far nascere il sospetto che si voglia permettere il licenziamento di una gran massa di avventizi per assumere invece un esiguo numero di personale in sostituzione, senza contare il pericolo di mettere in netta contrapposizione i dipendenti statali minacciati di perdere l'impiego ed i reduci che aspirano ad occuparlo.

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, ricorda che vi sono degli impiegati che hanno un contratto a termine e che l'Amministrazione non ha la possibilità di licenziare senza una esplicita norma legislativa.

BOZZI, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, è d'avviso che potrebbe essere soppresso almeno il 1° comma dell'articolo 8, in quanto anche gli impiegati a contratto possono essere licenziati prima della scadenza del termine, sempre che sia loro corrisposta una indennità fino al momento della scadenza del contratto. Parimenti è contrario a creare discriminazioni fra gli avventizi, in quanto si verrebbe a conferire ad alcune categorie di essi una stabilità che in effetti non hanno.

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, rileva che per quanto lo scopo del provvedimento sia di far posto ai reduci allontanando coloro che durante la guerra hanno occupato i posti dei combattenti, il criterio adottato è quello di licenziare soltanto coloro che non hanno l'assoluta necessità di conservare il posto. Prega quindi la Commissione di fare delle proposte sotto forma di raccomandazione, in modo che il Governo ne possa tener conto.

SIMONINI teme che il provvedimento possa servire alle Amministrazioni per allontanare una massa di personale che non potrebbe essere altrimenti licenziata essendo in possesso di un contratto. Per tale considerazione ritiene che debba essere soppresso l'articolo 8.

DELLA TORRE dichiara che se si addivenisse alla soppressione dell'articolo 8 ritirerebbe la sua proposta di emendamento; ma, in caso contrario, dovrebbe insistere affinché siano fissati dei limiti alle disposizioni dell'articolo stesso.

SCHIAVELLO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, ritiene che per andare incontro realmente alle necessità dei reduci è necessario che vengano sacrificate delle persone che fino ad oggi hanno avuto, se non altro, la possibilità di vivere; non effettuando questa specie di turno, si potrebbe determinare una situazione molto pericolosa nel Paese.

RAPELLI è d'avviso che i problemi siano due e che debbano essere oggetto di studio separato: uno è quello riguardante l'assunzione dei reduci, l'altro quello dello sfollamento delle Amministrazioni dello Stato. Insiste quindi per la soppressione dell'articolo 8.

TAMAGNINI, quale rappresentante dei reduci, si associa alle parole del Ministro e del Relatore Schiavello, ritenendo che con la soppressione dell'articolo 8 si toglierebbe gran parte del significato al provvedimento che mira ad alleviare la difficile situazione di coloro che tornano in Patria, dopo anni di sofferenze e di stenti.

MATTARELLA dichiara che la sua proposta di soppressione dell'articolo 8 era un richiamo ad un elemento di non necessità e di inopportunità, in quanto i posti riservati nei concorsi devono essere messi a disposizione dei reduci indipendentemente dal fatto che siano o meno occupati dagli avventizi; non era quindi affatto nelle sue intenzioni di eludere gli scopi della legge a favore dei reduci.

GUINDANI è d'opinione che con la soppressione dell'articolo 8 si svuoterebbe il provvedimento di ogni contenuto, in quanto tale articolo non solo risponde agli scopi previsti dalla legge, ma detta anche norme limitative dell'attività delle Commissioni istituite per i licenziamenti.

SIMONINI ritiene che il provvedimento in esame non rappresenti che un ripiego per togliere dalla strada cinque o sei mila reduci e mettere nelle loro condizioni un egual

numero di avventizi. Pur non volendo ignorare in nessun modo il problema dei reduci, si dichiara contrario a che la soluzione di tale problema vada a discapito di una categoria di lavoratori che hanno un assoluto bisogno di guadagnare; insiste, quindi, perché venga soppresso l'articolo 8.

MANFREDINI è d'avviso invece che l'articolo 8 debba essere mantenuto in quanto stabilisce il criterio in base al quale le Amministrazioni debbono regolarsi nel licenziamento degli avventizi, sopprimendolo, le Amministrazioni potrebbero liberarsi degli avventizi senza alcuna limitazione.

PRESIDENTE dichiara che aveva inizialmente aderito alla proposta di soppressione, ma in considerazione che i licenziamenti debbono essere limitati a coloro che possono fare a meno dell'impiego e dato che l'articolo 8 può essere emendato nel senso di limitare anche le categorie in cui possono essere effettuati i licenziamenti, ritiene che l'articolo stesso possa rimanere nel provvedimento.

Fondendo gli emendamenti proposti dai Consultori Artom e Della Torre, ritiene che alla fine del primo comma dell'articolo 8 potrebbero essere aggiunte le seguenti parole: « e osservando un graduale ordine nelle categorie non di ruolo e rispetto alle anzianità di servizio posteriori al 10 giugno 1940 ».

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, dichiara di accettare l'emendamento nel senso che nei licenziamenti si terrà conto dell'anzianità e delle categorie, cercando di mettere in evidenza il meno possibile le contrapposizioni fra reduci ed avventizi.

(L'emendamento, messo ai voti, è approvato).

GIANNITELLI propone al secondo comma la sostituzione delle parole « dello stipendio o della retribuzione » con le altre « della retribuzione globale », in considerazione che lo stipendio che sarà dato come indennità per ogni anno di servizio, dovrebbe essere comprensivo di tutte le indennità di cui gode l'impiegato.

(L'emendamento, messo ai voti, è approvato).

GIANNITELLI chiede se nella dizione « enti pubblici » siano compresi anche gli enti parastatali.

BOZZI, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, osserva che anche gli enti parastatali sono enti pubblici.

GASPAROTTO, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, dichiara di accettare come raccomandazione che nella dizione « enti pubblici » si intendano compresi anche gli enti cosiddetti parastatali.

PRESIDENTE dichiara che le Commissioni riunite esprimono parere favorevole al primo dei provvedimenti all'ordine del giorno, con gli emendamenti e le raccomandazioni approvati.

Rinvia la seduta al giorno successivo per l'esame degli articoli del secondo provvedimento.

La seduta termina alle 13.45.